



COLLEGIO DI BARI – DEC. N. 26664/18 – PRES. TUCCI – REL. D'ANGELO

Documenti di legittimazione – buoni postali fruttiferi – eterointegrazione del contratto – legittimità - limiti (cod. civ., artt. 1339 e 1418; d.p.r. n. 156/73, art. 153; d.lgs. 284/1999.)

Il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni postali può subire variazioni peggiorative per effetto della sopravvenienza di atti normativi limitatamente all'arco temporale riportato nei titoli. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, sottoscrittore di 10 buoni fruttiferi postali, appartenenti alle serie N-Q/P e Q, contesta la mancata liquidazione dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli; richiama la sentenza della Suprema Corte a S.U. n. 13979/2007 a sostegno dell'obbligo gravante sull'intermediario al rispetto del vincolo contrattuale sottoscritto e al conseguente riconoscimento degli interessi nella misura originariamente indicata sui predetti buoni.

L'intermediario fa presente che i buoni fruttiferi postali in contestazione sono stati sottoscritti tutti nell'arco temporale compreso tra il 1979 e il 1989.

Precisa che la materia è regolata dal D.P.R. 156/1973, il cui art. 153 prevede espressamente che in presenza di esigenze di mercato ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche durante il corso dell'anno; avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume pertanto la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari.

In particolare, fa presente che il rendimento del buono appartenente alla serie N, sottoscritto nel 1985, è stato modificato per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio". Il cennato decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q.

Successivamente, la relazione fra il D.P.R. del 1973 e le successive modificazioni dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio del 1986, veniva chiarita con il D.lgs. 284/1999 relativa al "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Il legislatore delegato si è infatti espresso nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R. del 1973, stabilendo puntualmente l'abrogazione delle disposizioni recate dal D.P.R. del 1973 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che successivamente stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Tale cornice normativa depone evidentemente nel senso della eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti



al momento dell'emissione del titolo, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un'integrazione extratestuale del rapporto.

In tal senso, si è pronunciata altresì la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 27809/2005 la quale, secondo il combinato disposto della normativa sopra richiamata, ha enunciato testualmente che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. del 1973 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi del D.P.R. 156/1973.”*

I buoni postali non hanno pertanto il requisito della letteralità e sottostanno alla norme imperative e inderogabili che li regolano, anche in difetto di espresso richiamo nei documenti cartacei (richiama gli artt. 1339 e 1418 c.c.). Il rendimento di tali titoli è pertanto fissato da un atto di natura amministrativa che integra, modifica e sostituisce la tabella dei tassi riportati sui titoli stessi, secondo l'espressa previsione dell'art. 173 del D.P.R. del 1973.

Le Sezioni Unite con la pronuncia 13979/2007 hanno infatti enunciato la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo.

Con riferimento poi ai sette buoni della serie Q/P, per i quali il ricorrente contesta la misura degli interessi corrisposti con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, eccipisce, conformemente al DM del 13.06.1986, di avervi apposto la dicitura *“Serie Q/P”* sulla parte anteriore e posteriore, nonché, su quest'ultima, la misura dei nuovi tassi stabiliti unicamente per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno; precisa, infatti, che per il periodo dal 21° al 30° anno *“la disciplina non era mutata ...[in quanto] seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dalla applicazione dell'interesse semplice sul tasso minimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel DM e come indicato nel timbro”*.

Afferma quindi, che la somma riconosciuta al sottoscrittore alla scadenza, risulta rispondente a quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM nonché a quanto riportato nelle tabelle agli stessi allegate e che il ricorrente era consapevole dei rendimenti previsti e nessun affidamento può essersi ingenerato.

Richiama, in tal senso, una sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14 maggio 2017 e alcune pronunce ABF.

Infine, con riferimento ai due buoni della serie Q, conferma che le condizioni e i rendimenti riportati sul retro dei titoli corrispondono a quelli previsti dal DM del 1986 istitutivo della serie stessa. Riconduce, pertanto, *“la differenza riscontrata”* alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale. Nel richiamare le diverse normative fiscali susseguitesesi nel tempo, sottolinea che il DM Tesoro del 1997 ha stabilito che gli interessi che maturano annualmente sui BFP, appartenenti alle serie Q-R e S, emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, come nel caso di specie, per i primi vent'anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e che solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi vent'anni sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Il ricorrente chiede che l'intermediario rispetti il vincolo contrattuale esistente riconoscendo i rendimenti riportati sul retro dei buoni.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Al fine di dirimere la controversia sottoposta a codesto Collegio, vanno rilevate alcune circostanze di fatto.

Il ricorrente risulta sottoscrittore di buoni fruttiferi postali di cui solo quello appartenente alla serie N risulta emesso precedentemente alla pubblicazione del D.M. 13/06/1986 mentre gli altri nove, appartenenti alle serie Q/P e Q, risultano emessi successivamente. Rispetto al buono recante la serie N, in particolare, è orientamento consolidato dell'ABF ritenere che la disciplina contrattuale convenuta dalle parti al momento dell'emissione del titolo può essere legittimamente modificata con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato successivamente all'emissione dello stesso.

E' infatti certamente ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo per effetto della sopravvenienza di atti normativi, cosicché il tasso degli interessi originariamente previsti possa essere modificato.

Alla luce di ciò, il buono contrassegnato con la serie "N", deve essere rimborsato con l'applicazione delle condizioni di cui alla "serie Q" successiva.

Con riferimento ai buoni della serie Q/P, l'art. 5 del cennato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 ove per i medesimi è stabilito che verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."* In realtà, su tutti i buoni della specie l'intermediario ha apposto sia il timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia quello modificativo delle condizioni di rimborso utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q ed operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, fatta eccezione per il fatto che il timbro apposto sul retro del buono, per quanto non perfettamente leggibile anche a causa della riproduzione non integrale dello stesso, nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tal senso, se è certamente sostenibile che l'intestatario (ed odierno ricorrente) dei buoni in questione era in grado di rendersi conto dei rendimenti effettivi, inferiori a quelli previsti per la precedente serie "P" (con la conseguenza che appare del tutto corretto che il rimborso sia stato calcolato in base a questi minori tassi d'interesse), non può sottacersi, tuttavia, che il timbro apposto sul retro dei predetti buoni riporta esclusivamente i saggi d'interesse riconosciuti per i venti anni successivi all'emissione, e non anche il rendimento previsto per il decennio successivo, fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi).

In particolare, il rendimento è puntualmente indicato nella tabella allegata al d.m. del 1986, in misura considerevolmente inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione.

In tale circostanza, ritiene il Collegio (conformemente al suo orientamento – ex multis, Collegio di Bari decisione 3432/2018) che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto risulta dai titoli e che pertanto il ricorrente ha pieno diritto al riconoscimento, per il terzo decennio successivo all'emissione dei nove buoni appartenenti alle serie Q/P e Q, del rendimento indicato sul retro di questi ultimi,



corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P". Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.